



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA VERONA

**Assegnazione d'ufficio di domicili digitali ad imprese individuali e società con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento - ex art. 37 D.L. N. 76/2020.**

**Il Dirigente dell'area Anagrafe, Registri e Lavoro,  
Conservatore del registro imprese,**

- visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), come modificato dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, a norma del quale: *"... le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1°ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. ....L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580..."*;
- visto l'art. 16 comma 6, decreto-legge 185/2008 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 come modificato dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120) che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscriverne il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese;
- considerato che la norma richiamata prevede che le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio domicilio digitale e che entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, avevano l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale;
- visto il citato art. 16 comma 6 bis , decreto-legge 185/2008 stabilisce che l'Ufficio del registro delle imprese applica alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d'ufficio *"...un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche...presso il cassetto digitale dell'imprenditore"*;



- visto, altresì, l'art. 3 bis del Dlgs 82/2005 che dispone “*..i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale..*”;
- considerato che l'Ufficio, a seguito di puntuale segnalazione pervenuta da terzi (enti o privati) ha avviato l'istruttoria delle posizioni segnalate dalla quale è emerso che le imprese interessate, elencate nel documento allegato, risultano prive di domicilio digitale in quanto non hanno mai ottemperato all'obbligo di iscrizione della propria pec ovvero la pec comunicata è stata cancellata dall'Ufficio perché invalida, scaduta o revocata;
- visto che l'Ufficio, completata l'istruttoria, ha avviato, per le posizioni interessate, il procedimento di assegnazione del domicilio digitale e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa invitando le citate imprese a provvedere a comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale nel termine di 30 giorni;
- atteso che l'atto di diffida o la comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra, sono stati notificati tramite consegna a mano, compiuta giacenza o affissione alla casa comunale, il tutto come meglio indicato nel documento allegato;
- visto che è decorso inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la regolarizzazione della posizione;
- considerato che le imprese indicate nel documento allegato risultano attive, non soggette a procedura concorsuale e prive di domicilio digitale, come richiesto dall'art. 37 decreto-legge 179/2020;
- visto che pertanto sussistono i presupposti per l'iscrizione d'ufficio dei domicili digitali con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento ai sensi del citato art. 37 decreto-legge n. 76/2020;
- preso atto che il programma informatico di Infocamere S.C.p.A. (gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580) di elaborazione delle posizioni contenute nell'allegato, provvede, in sede di assegnazione del domicilio digitale, all'effettuazione di controlli automatici che consentono di scartare le posizioni che, nel frattempo, avessero assolto all'obbligo di comunicazione della proprio domicilio digitale;
- visto il Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese, approvato dal Consiglio della Camera di Commercio di Verona con deliberazione n. 8 del 28.7.2022;



- acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di merito e di fattibilità del presente provvedimento espresso dalla Responsabile del Servizio “Pubblicità legale e supporto amministrativo alle imprese” che a tal fine appone in calce la propria firma;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 07 dicembre 1995, n. 581;
- per i motivi sopra indicati,

### **DETERMINA**

- a) di assegnare d’ufficio il domicilio digitale alle n. 4 imprese individuali di cui all’elenco allegato ai sensi l’art. 5, comma 2, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), come modificato dall’articolo 37, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120) secondo quanto indicato nelle premesse;
- b) di assegnare d’ufficio il domicilio digitale alle n. 3 società di cui all’elenco allegato ai sensi visto l’art. 16 comma 6, decreto-legge 185/2008 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) come modificato dall’articolo 37, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120) secondo quanto indicato nelle premesse;
- c) di iscrivere d’ufficio nel registro delle imprese i domicili digitali assegnati automaticamente alle imprese individuali e alle società di cui ai punti 1 e 2, in conformità a quanto illustrato nelle premesse;
- d) di non procedere all’assegnazione del domicilio digitale alle imprese di cui all’elenco allegato che, in sede di assegnazione automatica, risultassero aver assolto all’obbligo di comunicazione della proprio domicilio digitale;
- e) di irrogare, contestualmente, la sanzione amministrativa per omesso adempimento - ex art. 37 D.L. n. 76/2020 - alle imprese di cui all’allegato, secondo le modalità indicate dall’art. 3, lett. i) del Regolamento, con esclusione delle imprese che, in sede di assegnazione del domicilio digitale, venissero scartate;
- f) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di commercio di Verona - nella sezione dell’Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese - per la durata di 8 giorni;



g) di ritenere notificato il presente provvedimento alla data di scadenza del termine di pubblicazione di cui sopra e che tale data decorra l'ulteriore termine di 15 giorni per presentare eventuale ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (art. 40 comma 7 DL 76/2020).

La Responsabile  
del Servizio Pubblicità Legale e  
Supporto Amministrativo alle Imprese  
(Dott.ssa Elena Cassani)

Il Dirigente  
dell'Area Anagrafe, Registri e Lavoro  
Conservatore del Registro delle Imprese  
(Dott. Pietro Scola)

*Allegato:* elenco imprese.

*Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005.*